



Comune di Rosate
(Provincia di Milano)
COMANDO POLIZIA LOCALE

Prot. n. 10211/01

ORDINANZA N. 04/2006

L'anno duemilasei, addì 02 del mese di novembre, in Rosate e nella Residenza Municipale,

IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze n.10 del 26 lug.'95, n.84 del 02 set.'98 e n.25 del 26 lug.'99;

Considerato che sono stati segnalati numerosi e ripetuti atti di vandalismo, teppismo, disturbo della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, causati dagli avventori di pubblici esercizi;

Viste le ulteriori segnalazioni della Polizia Locale;

Considerato inoltre che i predetti atti vengono compiuti anche tramite la violenta e voluta rottura sulle pubbliche vie ed aree, di bottiglie e boccali contenenti alcolici e bevande similari, birra in particolare;

Preso atto che bottiglie e boccali o i frammenti di esse/i si configurano quali corpi contundenti, in grado di recare danno grave all'incolumità delle persone ed al patrimonio pubblico;

Ritenuto, al fine di evitare gli atti di cui sopra, di disciplinare la vendita da asporto di bottiglie e boccali, contenenti alcolici o bevande similari, quali la birra, il vino ecc...

Visto l'art. 54 D. L.vo 267/2000;

Visto il T.U.L.P.S;

Visto l'art. 650 cp;

ORDINA

-1) E' fatto divieto ai gestori dei pubblici esercizi di Rosate di rilasciare bottiglie e boccali da asporto, contenenti alcolici o bevande similari, quali vino, birra ecc;

-2) Il divieto resterà in vigore sino alla revoca o alla modifica della presente ordinanza.

La presente ordinanza costituisce prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art.9 del r.d. 773 del 1931 -T.U.L.P.S.-, la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione.

La Polizia Locale e le Forze di Pubblica Sicurezza sono tenute a far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Pierluigi PASI